



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 537 del 30 aprile 2014

AA.LL. n.47

OGGETTO: Tribunale di Trani. P.T. c/Comune per risarcimento danni. Sinistro del 16.02.2014.
Costituzione in giudizio. Nomina legale.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;



IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore AA.GG.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pasquale la Forgia

Pasquale la Forgia

**IL DIRIGENTE INCARICATO
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

Visto l'atto di citazione notificato in data 27/02/2014 nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Trani dalla sig.ra P.T. nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni subiti dall'attrice in data 16.02.2013 allorquando la stessa, essendosi recata presso il locale cimitero comunale per rendere visita al di lei genitore collocato in un loculo posto alla quarta fila, *utilizzava la scala in dotazione al cimitero la quale cedeva in seguito alla rottura delle barre verticali e al piegamento della ottava e della nona barra orizzontale.*

Il danno viene quantificato in complessivi €. 34.774,95.

L'udienza è prevista per il 10/06//2014.

Ritenuto di resistere a tale citazione non risultando sufficientemente provata la causalità dell'evento e anche alla luce della circostanza che nessuna notizia fu data al tal proposito all'Ufficio Cimitero.

Ritenuto, pertanto, di resistere alla citazione in giudizio promosso e notificato dalla sig.ra P.T., affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Sergio AZZOLLINI mediante incarico ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile indicato dall'Organo Politico e sulla base di un rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere fra il cliente e il suo avvocato.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani, dalla sig.ra P.T. c/il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
2. Di conferire all'uopo, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinio e di rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Sergio AZZOLLINI con studio in Molfetta alla via Cap. Magrone n. 71, Molfetta.
3. Di approvare il preventivo del compenso nell'importo lordo di €. 5.709,60.
4. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno della spesa di cui sopra.
5. Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U.EE.LL.
6. Di stipulare col professionista apposita convenzione di incarico secondo lo schema approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 29/01/2014.
7. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa, come precisato nel precedente punto 4).
8. Di trasmettere la presente Determinazione al Sindaco.

Il Dirigente incaricato
del Settore AA.GG.
(arch. Lazzaro Pappagallo)



**Il presente provvedimento
non ha rilevanza contabile**





U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

14 MAG. 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia